

**ADEMPIMENTI**

---

***Il punto sulle compensazioni dei crediti tributari***

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto **un generalizzato obbligo del visto di conformità per l'utilizzo di crediti tributari superiori ad euro 15.000**, mutuando la disciplina da quella sperimentata ormai da qualche anno nel comparto IVA: si cerca in questo modo di contrastare l'indebito utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti anche negli altri comparti impositivi.

Il comma 574 dell'art. 1 della Legge 147/2013 infatti ha introdotto l'obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità** per i contribuenti che **utilizzano in compensazione con modello F24 crediti per importi superiori ad euro 15.000** relativi:

- **alle imposte sui redditi;**
- **alle addizionali;**
- **alle ritenute alla fonte;**
- **alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito.**

Il visto va apposto in relazione alle **singole dichiarazioni** dalle quali emerge il credito.

Come alternativa all'apposizione del visto di conformità, per le società sottoposte a revisione legale, è possibile ricorrere alla **sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione**.

Da un punto **di vista operativo**, la nuova disposizione nulla dice in merito al momento a decorrere dal quale è ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti: pertanto, secondo le norme generali sulle compensazioni, i crediti rimangono compensabili dal primo giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta nel quale il credito stesso è maturato. Quindi i contribuenti possono compensare liberamente i crediti in questione già a decorrere dalle prossime scadenze, fermo restando che **per importi superiori ad euro 15.000 vi sarà l'obbligo di apporre alla dichiarazione il visto di conformità**.

E' evidente come il legislatore si sia ispirato alle norme che regolano e limitano le compensazioni dei **crediti Iva**, ma vi sono delle differenze sostanziali.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto infatti è possibile a decorrere dalla prossima scadenza del 16 gennaio 2014 l'utilizzo in compensazione del **credito Iva annuale**

**2013** per importi non superiori a euro 5.000, indipendentemente dall'importo complessivo del credito, presentando il modello F24 senza ulteriori adempimenti ed utilizzando per il versamento sia **i canali telematici di Entratel/Fisconline** (direttamente o tramite intermediario abilitato), sia un sistema di **home o remote banking**.

Per la compensazione di crediti Iva per **importi superiori a 5.000 euro** è necessario innanzitutto utilizzare i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline).

Se l'ammontare è **inferiore a 15.000 euro**, il credito può essere compensato a **partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione**; se invece supera i **15.000 euro, la dichiarazione deve inoltre essere dotata del visto di conformità**.

Differenza sostanziale tra compensazione del credito Iva e degli altri crediti tributari, è che per questi ultimi **non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione**: prima si compensa e poi si appone il visto di conformità.

Si ricorda come **soggetti legittimati** al rilascio del visto di conformità sono:

- i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-impresi;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

A livello sanzionatorio è previsto che **l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli** comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs 241/1997, ovvero **una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582**. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Da ultimo va ricordata anche la **notizia positiva** in tema di compensazioni.

Dal 2014 scatta l'incremento del tetto massimo delle compensazioni, che sale a **700.000 euro**. Il limite va riferito alle compensazioni **materialmente effettuate in un anno solare**, a prescindere dall'annualità cui si riferisce il credito utilizzato.